

L'assemblea dei ricercatori della Facoltà di Lettere e Filosofia, riunitasi lunedì 29 marzo 2010 alle ore 10.00 presso la Biblioteca dei saperi umanistici, ritiene che, a distanza di più di un anno dall'ultima mobilitazione contro la legge 133 e tutte le ulteriori disposizioni legislative o di indirizzo politico fin qui prodotte dal Governo per la trasformazione dell'Università, le ragioni di quella protesta non solo non siano venute meno, ma anzi risultino rafforzate alla luce delle questioni poste dal DDL 1905, di cui a breve è prevista la discussione alle Camere, e dagli emendamenti al testo del DDL predisposti dal relatore On. Senatore Valditara (oltre che dalla prima fase di sperimentazione dell'offerta didattica prevista dalla 270).

Teniamo a precisare che i problemi sollevati dalle norme oggetto della nostra mobilitazione, come si vedrà dal prosieguo del documento, riguardano l'intera natura dell'Università e **tutte le fasce della docenza**.

E tuttavia non possiamo preliminarmente non denunciare i guasti che questa legge compie ai danni dei ricercatori, che di fatto risultano essere la componente più colpita dal disegno di legge.

Il DDL e gli emendamenti approvati in commissione danneggiano infatti gravemente, se non definitivamente, la categoria dei ricercatori, indebolita negli anni dalla spesso forzata e ambigua interpretazione del suo *status* giuridico e già maltrattata dai precedenti interventi legislativi:

- ne fanno una fascia ad esaurimento chiudendo di fatto le possibilità di avanzamento di carriera (già compromesse dai tagli della legge 133 e in prospettiva, nel disegno di legge, ulteriormente precluse dalla 'concorrenza' dei ricercatori a tempo determinato che avranno conseguito l'abilitazione nazionale, la cui assunzione sarà assai meno onerosa per i dissestati bilanci degli atenei, nonché da altre disposizioni del DDL - come ad esempio l'emendamento che prevede che almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili sia coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni);
- non stabiliscono alcun riconoscimento della funzione docente dei ricercatori, ma contestualmente ne equiparano gli obblighi didattici a quelli dei professori ordinari e associati, senza alcun tipo di retribuzione aggiuntiva;
- prevedono una generica valutazione dell'attività didattica dei ricercatori, anche ai fini degli scatti stipendiali;
- non riconoscono né in ambito curricolare né ai fini della valutazione alcun tipo di attività aggiuntiva svolta dai ricercatori (partecipazione, gestione, titolarità di progetti di ricerca; deleghe alla presidenza o alla didattica; composizione di commissioni, direttivi, comitati scientifici, collegi di dottorato; coordinamento erasmus, etc, come peraltro avviene in molti dei Paesi surrettiziamente presi a modello);
- privano di fatto i ricercatori dei loro già esigui diritti di rappresentanza e partecipazione al governo dell'università svuotando delle funzioni direttive gli organi collegiali (consigli di classe di laurea, di dipartimento, di facoltà) e gli organi elettivi (presidenti di consigli, direttori di dipartimento, presidi);
- estromettono i ricercatori dalle commissioni per le procedure di selezione anche dei ricercatori a tempo determinato (e confermano di fatto la loro esclusione dalle attuali procedure per il reclutamento dei ricercatori).

In buona sintesi il DDL 1905 e i suoi emendamenti trasformano formalmente e ufficialmente gli attuali ricercatori in professori di terza categoria, a basso costo e pre-pensionabili, a vita.

Intendiamo comunque collocare le rivendicazioni della nostra componente ricercatori e la nostra conseguente mobilitazione in una più generale e altrettanto indispensabile azione di tutte le componenti dell'Università e finanche della società civile contro questo ulteriore e cruciale processo di smantellamento dell'università e dell'istruzione pubblica e delle loro funzioni.

Ribadiamo pertanto, *in primis* l'esigenza di non accettare l'ipotesi di una trasformazione delle Università in fondazioni private o in istituzioni sempre più piegate alla logica della concorrenza sul mercato: per l'Università di Palermo si tratta di un rischio più che concreto, alla luce della crisi economico-finanziaria in cui versa l'Ateneo e in virtù dei tagli al FFO. Come già più volte detto nei mesi passati, tale trasformazione comporterebbe la fine dell'Università pubblica, la distinzione di fatto, e poi anche di diritto, tra poli universitari di eccellenza e strutture universitarie di serie B¹ e, per gli studenti, in un sicuro consistente aumento delle tasse universitarie a fronte di una carenza di servizi e strutture già oggi intollerabile.

Critichiamo altresì la tendenza a fronteggiare la crisi finanziaria oltre che attraverso i tagli, anche attraverso i prepensionamenti forzati dei ricercatori con oltre 40 anni di contribuzione e attraverso forme di contrattualizzazione sempre più precarie relative sia alla docenza che alla ricerca (ricercatore a tempo determinato).

Inoltre, sottolineiamo gli effetti negativi della relazione stabilita dalla legge tra valutazione della qualità degli Atenei ed erogazione dei finanziamenti. Riteniamo vada aperto un largo e serio dibattito sul tema della valutazione della ricerca scientifica, senza appiattimenti sui parametri quantitativi tipici dell'area delle cosiddette "scienze esatte".

Sottolineiamo la questione della revisione del trattamento economico **dei professori e dei ricercatori** già in servizio, con la trasformazione degli scatti biennali in triennali². Tale trasformazione appare gravissima in virtù del fatto che gli scatti di stipendio non sarebbero più automatici sulla base dell'adeguamento al costo della vita ma appaiono correlati alla valutazione "delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte", che, tra l'altro, il DDL rende sì uniformi tanto per i professori quanto per i ricercatori, continuando però ad assegnare loro uno status giuridico differente, con le conseguenti differenziazioni sul piano economico e le ulteriori penalizzazioni ai danni dei ricercatori. Evidenziamo inoltre che per i docenti assunti ai sensi del DDL 1905 viene eliminata la possibilità della ricostruzione di carriera.

Occorre sottolineare peraltro come l'annosa questione del mancato riconoscimento del ruolo docente dei ricercatori, mai giunta a soluzione sul piano dello status giuridico, e confermata nel 2005 con il risibile ed equivoco titolo di "professore aggregato", trovi definitivo accantonamento nell'attuale DDL dove del ricercatore a tempo indeterminato non si parla neppure, se non per la revisione del trattamento economico e gli obblighi in relazione alle ore di lavoro³, confermandone così la definitiva messa ad esaurimento.

Teniamo a precisare che il problema della valutazione dei risultati conseguiti dai singoli docenti e ricercatori e degli scatti triennali ad essa connessi è comune **a tutte le fasce della docenza**, sebbene, come si è detto, colpisca soprattutto i ricercatori, obbligati a insegnare quanto i docenti ma valutati solo per la ricerca.

Sottolineiamo ancora, e con forza, le nostre perplessità relativamente all'offerta formativa prevista dalla legge 270 così come applicata nella nostra Facoltà, sia perché essa si muove in perfetta coerenza con le parti del DDL 1905 che riguardano l'obbligo dello stesso carico didattico per ricercatori e professori pur permanendo la differenza di status giuridico, sia perché non riduce le ragioni delle sofferenze di questi ultimi anni della nostra Facoltà, sia perché le prospettive future che si delineano, in termini, per così dire, di *sostenibilità dell'offerta formativa* stessa, appaiono particolarmente incerte (pensionamenti, turn over, ingessatura corsi con minore possibilità di scelta per lo studente, crescente squilibrio del rapporto numerico tra docenti e studenti, etc).

Vi sono inoltre altri elementi di gravità nel disegno di legge, su alcuni dei quali avevamo già posto attenzione l'anno scorso, dato che le premesse erano già contenute nelle *Linee guida del governo per l'Università*.

In particolare:

- 1) l'Università pubblica non viene più indicata come “sede primaria della ricerca”;
- 2) l'autonomia del Sistema universitario viene svuotata sia a livello locale sia a livello centrale, concentrando in poche mani, quelle del Rettore e del Consiglio di Amministrazione, il potere di gestione degli Atenei e assoggettando il Ministero competente a quello dell'Economia, anche qui coerentemente con ciò che era stato anticipato in tema di *governance* nelle già citate *Linee guida del governo per l'Università*;
- 3) per quanto attiene al Consiglio di amministrazione si sottolinea come il DDL preveda che “almeno il quaranta per cento dei consiglieri” non appartenga “ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico” con la “previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso”, con le conseguenze che ne possono derivare sul controllo dell'attività di didattica e di ricerca **di tutti i docenti** da parte di soggetti esterni all'università, anche privati, per i quali tra l'altro non corre obbligo di fornire risorse all'università stessa nonostante il potere decisionale ad essi conferito;
- 4) i previsti meccanismi concorsuali, non solo per i ricercatori a tempo determinato, per i quali è anche prevista la chiamata diretta da parte dei dipartimenti, potrebbero addirittura accentuare il localismo, senza eliminare i casi di nepotismo e senza premiare il merito; peraltro i concorsi e l'istituto della abilitazione nazionale saranno gestiti quasi esclusivamente dai professori ordinari e, successivamente ai concorsi, previo parere dei Dipartimenti, deliberati dal Consiglio di amministrazione (che avrà anche la “competenza disciplinare relativamente **ai professori e ricercatori universitari**, ai sensi dell'articolo 5-septies”);
- 5) l'istituzione della figura del ricercatore a tempo determinato, in aggiunta alla pleora di figure post-dottorato, aggrava ulteriormente il problema del precariato; peraltro, questa nuova figura, poiché il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato è ad esaurimento, se da un lato potrà (non *dovrà*) godere, una volta conseguita l'abilitazione nazionale, dell'ingresso in ruolo come associato⁴, dall'altro lato, proprio per la sua natura precaria, diventa facilmente ricattabile in vista della sua eventuale stabilizzazione nel ruolo di associato, soprattutto se non si prevede di destinare, già al momento della presa di servizio, un *budget* per la sua eventuale futura assunzione nei ruoli della docenza, come peraltro avviene nei Paesi che adottano questo sistema;
- 6) la progressione economica **dei professori e dei ricercatori** viene completamente affidata alla discrezionalità dell'Esecutivo, di fatto del Ministro dell'Economia, tramite una delega i cui unici vincoli causerebbero penalizzazioni stipendiali anche a coloro che venissero valutati positivamente⁵;
- 7) non viene prevista alcuna riforma del dottorato di ricerca che è invece necessaria e urgente anche per la formazione alla docenza;
- 8) la nuova figura del “direttore generale” rischia di sovrapporsi a quella del rettore;
- 9) le indicazioni sul diritto allo studio risultano generiche e rinviando ad una delega totale all'Esecutivo, invece di puntare su un welfare studentesco oggi più che mai necessario.

Last but not least, l'Assemblea ritiene inaccettabile l'applicazione della norma che consente il pensionamento dei ricercatori con 40 anni di contributi, di fatto una sorta di *rottamazione*, “funzionale”

ai fini economici e sempre basata sul non riconoscimento dello stato giuridico della docenza ai ricercatori universitari.

Alla luce di questa analisi, e delle riflessioni che ne sono scaturite, l'Assemblea dei ricercatori ha scelto di utilizzare, quale strumento di lotta e di pressione ai fini di una radicale revisione del DDL - in vista di una riforma condivisa dell'Università, che tutti auspichiamo - l'indisponibilità a ricoprire ogni incarico didattico o aggiuntivo rispetto ai compiti didattici istituzionali previsti dall'art. 32 del D.P.R. 382/80.

L'Assemblea dei ricercatori invita, e auspica che, anche le altre fasce docenti adottino lo stesso strumento di pressione unendosi in una battaglia che riguarda tutti perchè riguarda l'intera Università pubblica. Per questo chiede al Preside un Consiglio di Facoltà straordinario che abbia solo questa questione all'ordine del giorno.

Infine vogliamo sottolineare che la forte critica al DDL e ai piani governativi che prevedono un totale ridimensionamento, se non la scomparsa, dell'Università pubblica come finora l'abbiamo conosciuta non vogliono essere una difesa dello *status quo*. L'Università ha sicuramente bisogno di grandi cambiamenti su tanti versanti, ma ci vorrebbe un ulteriore documento per parlare solo di questo. Ciò che respingiamo è un atteggiamento che, come quello del Governo, non ha avviato un dialogo e una condivisione con tutte le parti interessate, aprendo un dibattito in tutto il paese, e getta via, insieme all'acqua sporca (ma la getta via davvero?), il bambino (*in primis* la garanzia democratica di un sapere per tutti e non elitario).

Palermo, 29 marzo 2010

¹ Come è possibile leggere nelle *Linee guida del governo per l'università*, «Il Governo ritiene indispensabile affrontare il tema del valore legale del titolo di studio. Si tratta infatti di un istituto le cui ragioni d'essere, oggi, sembrano ad alcuni superate da una realtà in cui conta soprattutto poter fornire agli studenti, alle famiglie, ai datori di lavoro, dati certi sulla qualità dei corsi e delle strutture. La prospettiva, l'accreditamento, deve quindi farsi carico di garantire il valore sostanziale dei titoli rilasciati dagli atenei, superando una concezione formalistica che è anche causa non ultima di alcune degenerazioni del sistema». Cfr., *Linee guida del governo per l'università*, p. 11, file pdf disponibile sull'home page del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, alla URL: <http://www.miur.it>.

² Il testo del DDL recita: "revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ed in particolare, trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con invarianza complessiva della medesima".

L'emendamento proposto dal relatore è invece l'art. 5 bis (*Stato giuridico*):

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori universitari è a tempo pieno o a tempo definito. Essi svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, rispettivamente, almeno 350 ore i professori e ricercatori a tempo pieno e almeno 250 ore i professori e ricercatori a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i docenti e ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per quelli a tempo definito. [...]

3. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori universitari sono definite con regolamento d'ateneo. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare i risultati conseguiti dai singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce modalità di verifica dei risultati

dell'attività di ricerca ai fini del comma 4, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

4. Nel caso in cui la valutazione effettuata dall'ANVUR ai sensi del comma 3 sia negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. [...]

9. I professori e i ricercatori universitari sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-quater è di competenza delle singole università secondo modalità stabilite nei rispettivi statuti. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-sexies.

³ Vedi la nota precedente sia per il testo del DDL che per l'emendamento proposto dal Relatore.

⁴ (le università “possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8”; per completezza di informazione, un emendamento al testo recita anche che le Università “possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8, secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 4 e 5”).

⁵ Si veda l'art. 5. (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario) del DDL 1905.